CAMERA DEI DEPUTATI N. **6560-A**

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza il 19 settembre 2000

(Relatore: **ACCIARINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(BERLINGUER)

DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(ZECCHINO)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

—

Disposizioni in materia di istruzione,
ricerca, innovazione tecnologica e formazione

Presentato il 15 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo del disegno di legge – collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2002 – contiene un insieme di disposizioni assai complesse, che modificano significativamente il quadro normativo in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione.

L'istruttoria legislativa - L'istruttoria legislativa è stata particolarmente approfondita: dopo un ampio dibattito, la Commissione ha svolto un programma di audizioni informali che hanno coinvolto rappresentanti del mondo della scuola, dell'università e della ricerca; sono stati auditi, in particolare, i rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dei principali enti di ricerca nazionali (CNR, INFM, INFN, ASI), di alcuni importanti consorzi interuniversitari nazionali, degli insegnanti comunali, dell'associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). La Commissione ha inoltre preso in considerazione memorie e documentazione presentate da soggetti che non è stato possibile audire.

Dopo aver acquisito il parere del Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis*, del Regolamento, la Commissione ha provveduto all'esame degli emendamenti, che ha portato all'approvazione di importanti modifiche ed integrazioni al testo presentato dal Governo. Sono così state introdotte disposizioni in materia di: insegnanti dipendenti da amministrazioni comunali (articolo 2), diffusione e conoscenza delle nuove tecnologie tra gli studenti (articolo 6), indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'obbligo formativo (articolo 13), istituzione di una mediateca nazionale per i sordi (articolo 15), scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (articolo 16), consorzi per l'istruzione universitaria a distanza (articolo 21).

Le principali modifiche apportate dalla Commissione hanno riguardato: le funzioni della Società Ricerca Italia e la composizione del consiglio di amministrazione della medesima società (articolo 17); il coinvolgimento del Ministro della sanità e del Ministro dell'ambiente nella costituzione del Consorzio per la ricerca sulle biotecnologie (articolo 18) che recepisce così un'osservazione espressa dal Comitato per la legislazione; la costituzione di un Consorzio nazionale per la rete dell'università e della ricerca in luogo dell'Istituto nazionale inizialmente previsto nel testo presentato dal Governo (articolo 20); la previsione di una convenzione tra Ministri interessati e CNR riguardante la ricerca nel settore dei trasporti in luogo della costituzione di una società consortile prevista dal testo inizialmente emanato dal Governo (articolo 23).

Di contro, è stato soppresso l'articolo 16 del testo presentato dal Governo, recante disposizioni correttive degli interventi agevolative in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, in quanto tali disposizioni devono intendersi superate a seguito dell'approvazione della legge finanziaria per il 2000, come rilevato, con apposita condizione, nel parere espresso dal Comitato per la legislazione.

Infine, la Commissione ha ulteriormente modificato il testo in accoglimento dei pareri espressi dalle Commissioni I, II, V, VI, IX, X, XI, XIII e XIV e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. In particolare, la Commissione ha recepito integralmente le condizioni espresse dalla Commissione bilancio, e parte delle osservazioni espresse dalle altre Commissioni.

Il contenuto del provvedimento – La prima parte del disegno di legge riguarda il settore dell'istruzione e comprende gli articoli 1-16; la seconda parte tratta essenzialmente della ricerca e comprende gli articoli 17-25.

L'esame della parte del testo relativa all'istruzione si articola in:

A) disposizioni relative al funzionamento delle scuole nell'ambito dell'autonomia;

B) disposizioni relative alla diffusione dell'informatica nelle scuole;

C) disposizioni per accompagnare e sostenere il passaggio alla maggiore età e istituzione della carta dello studente;

D) norme quadro in materia di diritto allo studio;

E) principi in materia di educazione degli adulti.

Le disposizioni di cui al punto A sono volte a favorire la stabilità delle istituzioni scolastiche e l'attuazione dell'autonomia.

L'articolo 1 istituisce l'organico triennale regionale e di istituto a partire dall'anno scolastico 2001-2003. In tale ambito viene anche completato il quadro normativo per quanto attiene la determinazione dell'organico funzionale delle scuole, poiché sono fissati i criteri per stabilire l'organico funzionale delle scuole secondarie e si ribadisce il permanere dell'efficacia delle disposizioni, già esistenti, che regolano gli organici della scuola materna ed elementare. Nell'ambito delle norme volte a stabilizzare gli organici delle scuole si colloca anche l'articolo 2, che prevede il trasferimento alle dipendenze dello Stato di insegnanti dipendenti da amministrazioni comunali. L'articolo 3 fissa i criteri per la riduzione delle supplenze temporanee.

Di notevole rilievo è l'articolo 4, che interviene sul dettato dell'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59 e prevede l'emanazione di regolamenti per stabilire le disposizioni transitorie per la realizzazione progressiva della riforma in attesa della definitiva attuazione di nuovi ordinamenti didattici. Infine l'articolo 5 introduce alcune disposizioni riguardanti i capi di istituto.

Le disposizioni di cui al punto B sono contenute negli articoli 6 e 7. Nel primo sono stanziati fondi per la copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche in attuazione della convenzione tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Associazione bancaria italiana (ABI) relativa al programma « PC per gli studenti », mentre nel secondo si autorizza una spesa triennale per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero della pubblica istruzione e attivare un servizio di comodato in favore dei docenti.

Le disposizioni di cui al punto C riguardano in particolare le associazioni studentesche e la carta dello studente. Le associazioni studentesche, previste all'articolo 8, costituiscono uno strumento per raggiungere finalità formative, educative, sportive, culturali, ricreative o di solidarietà sociale e sono prive di scopo di lucro. Gli studenti acquistano la capacità di rappresentarle di fronte ai terzi al compimento del sedicesimo anno di età; anche in materia di responsabilità civile sono previste importanti innovazioni. L'articolo 9 istituisce la carta dello studente, documento personale che attesta il curricolo degli studi e della formazione e le competenze autonomamente acquisite dallo studente. Esso è costituito da un supporto elettronico o magnetico ed è anche strumento per la fruizione dei servizi.

Gli articoli di cui al punto D contengono principi per la legislazione regionale per il diritto allo studio e disposizioni in materia di libri di testo. L'articolo 10 fissa il quadro legislativo nazionale di riferimento per la promozione, da parte delle regioni, degli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e alla formazione, nonché il sostegno dei processi educativi. Tra l'altro, tali interventi devono anche promuovere le condizioni necessarie per sviluppare appieno le potenzialità dei soggetti in situazione di *handicap* e sostenerne l'autonomia.

L'articolo 11 prevede l'emanazione di un regolamento per stabilire le disposizioni e le avvertenze tecniche per la compilazione dei libri di testo nei vari anni di corso della scuola secondaria superiore e i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno.

Gli articoli di cui al punto E prevedono norme per:

fissare i caratteri del sistema nazionale integrato per l'educazione degli adulti (articolo 12);

prevedere un apposito atto di indirizzo e di coordinamento per la realizzazione dell'obbligo formativo (articolo 13);

finanziare percorsi integrati per l'educazione permanente degli adulti da parte delle amministrazioni dello Stato (articolo 14);

istituire la Mediateca nazionale per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale dei sordi (articolo 15);

regolare alcuni aspetti delle scuole di specializzazione per l'insegnamento della scuola secondaria (articolo 16).

La seconda parte del testo si articola in:

A) disposizioni specifiche relative al sistema della ricerca nazionale;

B) disposizioni relative al trasferimento tecnologico.

Le disposizioni di cui al punto A hanno la funzione di istituire alcuni nuovi importanti enti e riordinare la disciplina delle persone giuridiche private, associazioni e comitati con finalità di ricerca.

L'articolo 17 prevede l'istituzione di una società consortile per azioni denominata « Società Ricerca Italia », che ha il compito di promuovere nell'ambito nazionale e internazionale, la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca dei soci, ivi compreso lo sfruttamento dei relativi diritti.

L'articolo 18 istituisce il Consorzio per la ricerca sulle biotecnologie, che viene promosso dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della sanità e il Ministro dell'ambiente.

L'articolo 19 contiene una delega al governo per riordinare la disciplina delle persone giuridiche private, quando abbiano come scopo l'esercizio, la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica al fine di garantire la loro funzionalità rispetto al fine perseguito.

L'articolo 20 istituisce il Consorzio nazionale per la rete dell'università e della ricerca.

L'articolo 21 assimila i Consorzi universitari per l'istruzione a distanza ai consorzi universitari.

Le norme di cui al punto B riguardano le agevolazioni per il commercio elettronico e il collegamento telematico (articolo 22) e la stipulazione di una convenzione tra i Ministri dei trasporti, del tesoro e dell'università, da una parte, e il CNR, dall'altra, avente ad oggetto la promozione e lo sviluppo della ricerca nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre (articolo 23).

Gli ultimi due articoli riguardano il monitoraggio delle azioni per l'attuazione della riforma dell'istruzione, della formazione e della ricerca (articolo 24) e le norme applicative dell'intero testo (articolo 25).

ACCIARINI, *relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 6560;

constatato che il provvedimento in esame disciplina alcuni aspetti di una materia, l'università e la ricerca, che la legge n. 50 del 1999 (legge di semplificazione 1998) ha espressamente ricompreso fra quelle su cui il Governo è chiamato ad emanare testi unici legislativi e regolamentari, entro il 31 dicembre 2001, e che la Camera e il Senato, in apposite risoluzioni approvate rispettivamente il 19 ottobre e il 24 novembre 1999, hanno indicato tale materia tra le priorità dell'opera di riordino;

rilevato che il provvedimento presenta caratteri di eterogeneità sotto il profilo delle materie trattate e constatato, peraltro, che il disegno di legge in esame riflette nel titolo e nel contenuto il capoverso H 1 del dispositivo della risoluzione (n. 6-00113) con la quale è stato approvato il Documento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.) 2000-2003,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 del citato articolo 16-*bis:*

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

considerato che la relazione tecnico-normativa afferma che l'introduzione delle nuove norme sugli organici di cui all'articolo 1, comma 1, comporta l'abrogazione degli articoli 441 e 444 del decreto legislativo n. 297 del 1994, chiarisca la Commissione se e quali norme debbano conseguentemente ritenersi abrogate, anche in considerazione del disposto dell'articolo 79, comma 11, del regolamento della Camera;

sia soppresso l'articolo 16 *(articolo 17 del testo approvato dalla Commissione)* poiché reca una disposizione già contenuta nella legge finanziaria 2000 (articolo 54 commi 5, 6 e 7 della legge n. 488 del 1999).

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

tenuto conto del contenuto degli articoli 1, comma 1, 6, comma 1 *(articolo 8, comma 1 del testo approvato dalla Commissione*) e 7

NOTA: Nel testo dei pareri pubblicati nel presente stampato è riportato, tra parentesi e in carattere corsivo, il riferimento alle disposizioni del testo approvato dalla Commissione nei casi in cui la numerazione degli articoli e dei commi di quest'ultimo differisca rispetto al testo sottoposto al parere.

comma 3 *(articolo 9, comma 3 del testo approvato dalla Commissione)*, che realizzano interventi di « rilegificazione » in materie di recente sottoposte a disciplina regolamentare, valuti la Commissione l'adeguatezza del ricorso ad altro tipo di fonte normativa, anche al fine di individuare e rendere trasparente un coerente filo conduttore tra diverse scelte di politica delle fonti intervenute in tempi piuttosto ravvicinati; in particolare, infatti:

l'articolo 1, in materia di organici della scuola si sovrappone in parte alla disciplina dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998;

l'articolo 6 (*articolo 8 del testo approvato dalla Commissione*), disciplinando con legge le associazioni studentesche, si sovrappone a norme di grado secondario già vigenti, senza espressamente disporre circa la loro sorte: si tratta, più in particolare, del regolamento recante lo « Statuto degli studenti e delle studentesse », emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (che ha affidato ai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche la disciplina del diritto di associazione degli studenti della scuola secondaria superiore) e dell'articolo 5, comma 1-*ter*, del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche (decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156);

l'articolo 7, comma 3 (*articolo 9, comma 3 del testo approvato dalla Commissione*), contenente disposizioni di carattere meramente contabile reintroduce disposizioni legislative di dettaglio in una materia già oggetto di delegificazione (la sede più appropriata per queste ultime sembrerebbe il decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante istruzioni sulla contabilità e la formazione del bilancio delle scuole dotate di autonomia, previsto dall'articolo 21, comma 14, della legge n. 59 del 1997, ed ancora da emanarsi);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

l'articolo 2, secondo periodo (*articolo 3 del testo approvato dalla Commissione*), reca l'inciso « in via subordinata » senza che risulti chiarita quale sia l'ipotesi principale, in mancanza della quale quella subordinata dovrebbe spiegare la sua efficacia;

all'articolo 3, comma 1 (*articolo 4, comma 1 del testo approvato dalla Commissione*), che aggiunge un periodo all'articolo 21, comma 2 della legge n. 59 del 1997, occorrerebbe chiarire che i regolamenti ivi citati sono i medesimi regolamenti di delegificazione cui si fa riferimento nei precedenti periodi dello stesso articolo;

all'articolo 6, comma 3 (*articolo 8, comma 3 del testo approvato dalla Commissione*), appare opportuno chiarire la portata della locuzione « attività associative all'interno della scuola ovvero (dallo svolgimento di) attività integrative o complementari » in relazione alla quale è stabilita la responsabilità civile per danni della scuola;

all'articolo 7, comma 2 (*articolo 9, comma 2 del testo approvato dalla Commissione*) e 9 (*articolo 11 del testo approvato dalla Commissione*), appare opportuno precisare la natura dei decreti ministeriali ivi previsti, non risultando chiaramente se si tratti di regolamento; all'articolo 9, inoltre appare opportuno indicare sia il termine per l'emanazione dell'atto, sia quello per l'entrata in vigore delle disposizioni in esso contenute;

all'articolo 12, comma 3, lettera *b)* (*articolo 17, comma 3 del testo approvato dalla Commissione*), valuti la Commissione l'opportunità di chiarire la portata delle parole « organismi » e « società » anche aggettivate con la locuzione « stranieri e internazionali »;

all'articolo 13 (*articolo 18 del testo approvato dalla Commissione*) consideri la Commissione che, prevedendosi che il Consorzio per la ricerca sulle biotecnologie nasca da un'intesa fra i soli dicasteri della ricerca scientifica e delle politiche agricole, sembrerebbero escluse altre amministrazioni potenzialmente interessate, quali i Ministeri della sanità, dell'ambiente o dell'industria;

all'articolo 14, commi 1 e 2 (*articolo 19, commi 1 e 2, del testo approvato dalla Commissione*), si valuti l'opportunità di specificare il rapporto in cui si dovrà porre la disciplina contenuta negli emanandi decreti legislativi rispetto alla disciplina vigente, che è, nella sua parte generale, contenuta nel codice civile; ciò anche in considerazione dei fatto che se da un lato l'uso, in entrambi i commi, del termine « riordino » potrebbe ingenerare equivoci, facendo pensare ad una disciplina del tutto sostitutiva di quella generale, dall'altro i principi e criteri direttivi delle deleghe sembrano incidere solo marginalmente sulla disciplina codicistica delle associazioni riconosciute e non;

all'articolo 14, comma 1, lettera *g)* (*articolo 19, comma 1,* lettera *g) del testo approvato dalla Commissione*), sembra necessario chiarire se l'effettivo intendimento sotteso alla norma è quello di subordinare la concessione dei benefici indicati al possesso, da parte delle fondazioni svolgenti attività di ricerca, di ulteriori requisiti rispetto a quelli ritenuti sufficienti in base alla disciplina generale delle O.N.L.U.S;

all'articolo 15, comma 1 (*articolo 20 del testo approvato dalla Commissione*), sembra opportuno specificare che il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988 sarà adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

rilevato che le norme di cui al titolo I recano disposizioni in materia di istruzione, che si sovrappongono, senza novellarlo, a quelle recate dal decreto legislativo n. 297 del 1994, recante il Testo unico

delle disposizioni legislative in materia di istruzione, alterando in tal modo il processo di codificazione della normativa in materia;

considerato che il provvedimento interviene sulla disciplina recata da altre fonti normative, apportando peraltro significative innovazioni e rilegificando alcuni profili attualmente rimessi alla disciplina delle fonti secondarie – in particolare con le norme di cui agli articoli 1 e 4 – senza recare tuttavia disposizioni abrogative espresse;

constatato che, sotto il profilo della tecnica legislativa, apparirebbe opportuno procedere alle modifiche della disciplina vigente con la tecnica della novellazione, e che andrebbe valutata anche l'opportunità di predisporre un nuovo testo unico alla luce delle recenti innovazioni legislative disposte in materia di istruzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, si segnala l'opportunità di prevedere un termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà disciplinare i tempi e le modalità di trasferimento degli insegnanti elementari, che ne facciano richiesta, dalle scuole comunali a quelle statali;

b) all'articolo 4, comma 1, si segnala l'opportunità di chiarire se la previsione di un'apposita disciplina transitoria possa implicare il differimento del termine del 31 dicembre 2000, previsto dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, per l'attuazione della riforma relativa all'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) all'articolo 15, comma 2 (*articolo 16, comma 2, del testo approvato dalla Commissione*), si segnala l'opportunità di prevedere un termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà disciplinare le prove d'esame sostenute nelle scuole di specializzazione, nonché, ai sensi del comma 3, altri profili relativi alle predette scuole di specializzazione; tale termine dovrebbe comunque essere fissato anteriormente alla conclusione del primo biennio delle scuole di specializzazione;

d) all'articolo 16, comma 1 (*articolo 17, comma 1, del testo approvato dalla Commissione*), al fine di evitare incertezze nell'individuazione dei soggetti interessati, si segnala l'opportunità di chiarire a quali enti di ricerca, che fanno capo al Ministero, si fa riferimento per la costituzione della « Società Ricerca Italia ».

(parere espresso il 10 maggio 2000)

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 5.02 (*articolo 6 del testo approvato dalla Commissione*) e sull'emendamento 21.1 (*articolo 22 del testo approvato dalla Commissione*).

(parere espresso il 30 maggio 2000)

PARERI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C.6560,

rilevato che il provvedimento in esame in alcune sue disposizioni, quali gli articoli 8 comma 2 (*articolo 9, comma 2 del testo approvato dalla Commissione*); 9 comma 6 (*articolo 10, comma 6 del testo approvato dalla Commissione*); 10 (*articolo 11 del testo approvato dalla Commissione*); 11 commi 2 e 4 (*articolo 12, commi 2 e 4 del testo approvato dalla Commissione*); e 23 comma 2, prevede l'adozione di atti normativi senza tuttavia stabilire un termine entro il quale questi debbano essere adottati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) la Commissione valuti, all'articolo 7, comma 3 (*articolo 8, comma 3 del testo approvato dalla Commissione*), l'opportunità di precisare se, nel caso di danni cagionati con colpa lieve, l'istituzione scolastica, responsabile nei confronti dei terzi, abbia azione di rivalsa nei confronti dell'autore del fatto dannoso;

b) la Commissione valuti, all'articolo 7, comma 3 (*articolo 8, comma 3 del testo approvato dalla Commissione*), l'opportunità di precisare se, nel caso di danni cagionati con dolo o colpa grave, la responsabilità diretta dell'autore del fatto dannoso sia esclusiva ovvero concorra con una responsabilità indiretta della istituzione scolastica e, in quest'ultima ipotesi, se l'istituzione scolastica abbia azione di rivalsa nei confronti dell'autore del fatto dannoso o dei genitori dell'alunno.

(parere espresso il 9 maggio 2000)

Parere sull'articolo aggiuntivo 5.02 (*articolo 6 del testo approvato dalla Commissione*) e sull'emendamento 21.1 (*articolo 22 del testo approvato dalla Commissione*) sul disegno di legge C. 6560 (Disposizioni per l'istruzione e la ricerca).

La Commissione Giustizia,

esaminati l'articolo aggiuntivo e l'emendamento in oggetto,

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

(parere espresso il 30 maggio 2000)

PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

1. Sul testo approvato dalla Commissione

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1 sia espressamente previsto che il personale trasferito cui si fa ivi riferimento rivesta lo status di docente ovvero sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'immissione nei ruoli statali dei docenti di scuola elementare;

all'articolo 2, comma 1, sia altresì espressamente previsto che i trasferimenti in questione siano effettuati nei limiti delle vacanze di organico nei ruoli statali dei docenti elementari;

all'articolo 2, comma 4, siano quantificati gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, diversi da quelli specificamente indicati al successivo comma 5, e ne sia prevista una modalità di copertura conforme alle prescrizioni della vigente normativa in materia di contabilità pubblica, non risultando quella indicata nella disposizione in questione riconducibile agli strumenti per la copertura delle norme di spesa disciplinati dall'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978;

all'articolo 7 (*articolo 8 del testo approvato dalla Commissione*), sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione";

all'articolo 8 (*articolo 9 del testo approvato dalla Commissione*), sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione";

all'articolo 17, comma 2 (*articolo 18, comma 2, del testo approvato dalla Commissione*), dopo le parole: "si avvalgono", siano aggiunte le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";

all'articolo 17, comma 4 (*articolo 18, comma 4 del testo approvato dalla Commissione*), il primo periodo sia sostituito dal seguente: "Per il miglioramento e l'adeguamento tecnologico e la manutenzione straordinaria del Laboratorio - Osservatorio Piramide dell'Everest è assegnato al comitato Ev K2 CNR un contributo determinato nella misura massima di lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002";

all'articolo 18, dopo il comma 2 (*articolo 19, dopo il comma 2, del testo approvato dalla Commissione*) sia aggiunto il seguente: "2-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica";

all'articolo 20, comma 1 (*articolo 21 del testo approvato dalla Commissione*), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al finanziamento in favore del consorzio per l'istruzione universitaria a distanza si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica per il finanziamento dei consorzi interuniversitari";

con riferimento all'articolo 22 (*articolo 23 del testo approvato dalla Commissione*), sia effettivamente e preventivamente iscritto nel bilancio per l'anno 2000 il fondo per la ricerca nel settore dei trasporti, di cui alla legge n. 144 del 1999, con una dotazione non inferiore a lire 10 miliardi;

all'articolo 23 (*articolo 24 del testo approvato dalla Commissione*), sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri";

e con le seguenti, ulteriori condizioni:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "2001-2003" siano aggiunte le seguenti: "con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

all'articolo 16, comma 1 (*articolo 17, comma 1, del testo approvato dalla Commissione*), dopo la parola: "tecnologica" siano aggiunte le seguenti: "di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

2. Sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione.

Sull'emendamento 21.1 del Governo (*articolo 22 comma 7 del testo approvato dalla Commissione*):

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia indicata idonea copertura finanziaria per gli oneri recati dalle relative disposizioni, risultando capiente lo stanziamento riferito alla specifica finalizzazione esclusivamente con riferimento alle proiezioni per l'anno 2001, mentre, per quanto attiene all'anno 2000, le risorse risultano interamente utilizzate, e, per quanto riguarda l'anno 2002, non risulta accantonata alcuna risorsa;

sull'articolo aggiuntivo 5.02 del Governo (*articolo 6 del testo approvato dalla Commissione*):

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 2, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: "Le eventuali disponibilità del fondo non utilizzate negli anni 2000 e 2001 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo";

al comma 3, le parole: "si provvede quanto a lire 30 miliardi per l'anno 2000 e lire 35 miliardi per l'anno 2001" siano sostituite dalle seguenti: "si provvede quanto a lire 20 miliardi per l'anno 2000 e lire 25 miliardi per l'anno 2001";

e con la seguente, ulteriore condizione:

sia introdotta un'apposita disposizione che preveda un vincolo all'alienazione dei *personal computer* acquistati nell'ambito del programma "PC per gli studenti", stabilendo che l'acquirente debba conservare la proprietà del bene acquistato per un periodo minimo adeguato al tasso medio di obsolescenza delle apparecchiature in questione ».

(parere espresso l'8 giugno 2000)

Parere sull'emendamento 2.1 al nuovo testo del disegno di legge n. 6560.

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 2, dopo le parole: « l'anzianità di servizio » siano aggiunte le seguenti: « di ruolo ».

(parere espresso il 18 luglio 2000)

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione finanze,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 6560

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto;

b) all'articolo 6, comma 1 (*articolo 7, comma 1 del testo approvato dalla Commissione*), si precisi che le risorse stanziate devono essere destinate all'acquisizione di attrezzature informatiche tecnologicamente aggiornate;

c) all'articolo 6, comma 2 (*articolo 7, comma 2, del testo approvato dalla Commissione*), si precisi che le cessioni a titolo gratuito di strumenti informatici da parte di amministrazioni pubbliche ad istituzioni scolastiche non costituisce presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni;

d) all'articolo 9, comma 5 (*articolo 10, comma 5, del testo approvato dalla Commissione*), si valuti che le disposizioni ivi previste potrebbero costituire una deroga alla disciplina generale in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni;

e) con riferimento all'articolo 12 (*articolo 13 del testo approvato dalla Commissione*), valuti la Commissione di merito l'eventuale possibilità di ovviare ad una situazione di disparità che consente attualmente solo ad alcune regioni a statuto speciale di fare assolvere l'obbligo scolastico anche con la frequenza di corsi di formazione professionale;

f) all'articolo 18, comma 1, lettera *f)* (*articolo 19 comma 1, lettera* f), *del testo approvato dalla Commissione*), si segnala l'inopportunità di subordinare la fruizione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, ad ulteriori requisiti, quali l'iscrizione delle fondazioni nel registro di cui alla lettera *a)* del medesimo articolo;

g) relativamente all'articolo 21 (*articolo 22 del testo approvato dalla Commissione*), si raccomanda una parziale riformulazione delle relative disposizioni allo scopo di precisare quali attività potrebbero fruire del credito di imposta, stante l'estrema genericità del testo;

h) all'articolo aggiuntivo 5.02 (*articolo 6 del testo approvato dalla Commissione*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di pre-

cisare che il fondo di garanzia debba essere istituito presso il Ministero del tesoro; di riformulare parzialmente il testo del comma 1 facendo riferimento, oltre che alle banche, anche agli altri soggetti che possono erogare crediti al consumo, nonché di stabilire un termine entro il quale deve essere adottato il decreto di cui al comma 2. Più in generale, si raccomanda di verificare se sia necessario, ai fini dell'attuazione del programma volto alla diffusione delle tecnologie informatiche, porre interamente a carico della finanza pubblica l'onere relativo all'istituzione del fondo, ovvero se non si debba prevedere che allo stesso debbano concorrere anche le banche e le altre società erogatrici.

PARERI DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E COMUNICAZIONI)

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione » (6560),

considerato che:

l'articolo 5 (*articolo 7 del testo approvato dalla Commissione*) disciplina il completamento del progetto generale di informatizzazione delle scuole;

l'articolo 12 (*articolo 17 del testo approvato dalla Commissione*) prevede la presenza nel sistema di ricerca del Paese di una società consortile di interesse nazionale;

l'articolo 15 (*articolo 20 del testo approvato dalla Commissione*) prevede l'istituzione dell'Istituto nazionale per la rete dell'Università e della ricerca;

l'articolo 17 (*articolo 22 del testo approvato dalla Commissione*) prevede agevolazioni per il commercio elettronico ed il collegamento telematico;

l'articolo 18 (*articolo 23 del testo approvato della Commissione*) prevede l'istituzione di una società per la ricerca nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre;

tali articoli riguardano, anche se in maniera diversa, l'ambito di competenza della IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni,

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) articolo 5 (*articolo 7 del testo approvato dalla Commissione*): valuti la Commissione l'opportunità di utilizzare le attrezzature informatiche non solo per il completamento delle tecnologie didattiche,

ma anche per l'ampliamento delle opportunità della società digitale e per l'integrazione delle istituzioni scolastiche nel nuovo contesto innovativo;

b) articolo 12 (*articolo 17 del testo approvato dalla Commissione*): valuti la Commissione l'opportunità di prevedere la non costituzione di una nuova società, ma di usare una delle tante già operanti, ridefinendone compiti e obiettivi e verificando la partecipazione degli enti indicati;

c) articolo 15 (*articolo 20 del testo approvato dalla Commissione*): valuti la Commissione la opportunità di non costituire l'Istituto nazionale per la rete dell'Università e della ricerca, integrandolo nella Società ricerca Italia. È in ogni caso sconsigliabile dare a detto Istituto la gestione della rete, da assegnare a società esterna specializzata;

d) articolo 17 (*articolo 22 del testo approvato dalla Commissione*): valuti la Commissione l'opportunità di non indicare filiere produttive specifiche per interventi di sostegno da parte del Ministro dell'industria, in quanto l'opportunità del commercio elettronico e del collegamento telematico devono interessare tutte le imprese del Paese, avvalendosi di criteri di preferenza basati su risultati concreti ottenibili;

e) articolo 18 (*articolo 23 del testo approvato dalla Commissione*): valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere lo stralcio dell'articolo 18 che, come evidenziato nella seduta del 30 novembre scorso dell'Assemblea, presenta una specificità tematica che può renderne opportuno un separato esame.

(parere espresso il 26 gennaio 2000)

La IX Commissione, trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: « Disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione » (C. 6560), come risultante dagli emendamenti approvati,

considerato che la IX Commissione ha già espresso parere favorevole con osservazioni sul testo del disegno di legge,

ritenuto opportuno che la Commissione di merito tenga conto delle osservazioni già espresse dalla IX Commissione,

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 9 maggio 2000)

PARERI DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITA PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 6560,

premesso che:

il disegno di legge si occupa di tematiche di rilevante importanza per la crescita di competitività del Paese;

considerato che l'articolo 21 del decreto legislativo n. 114 del 1998 assegna al Governo lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, senza altresì specificare quali attività siano effettivamente comprese in tale definizione;

ritenuto che la rapidità di sviluppo delle nuove tecnologie pone particolari difficoltà di adeguamento alle stesse da parte delle piccole e medie imprese che sono, però, tessuto vivo dell'economia italiana e impone anche la necessità di svolgere attività di formazione del personale e favorisce strutture consorziate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che all'articolo 21, comma 3 (*articolo 22, comma 3 del testo approvato dalla Commissione*), si esplicitino meglio i soggetti destinatari degli interventi riguardanti il comma 1 al fine di agevolare, in particolare, le piccole e medie imprese nel proprio adeguamento alle nuove tecnologie, con riguardo anche alla formazione del personale;

e con la seguente osservazione:

che all'articolo 17, comma 1 (*articolo 22, comma 1 del testo approvato dalla Commissione*), si precisi ciò che si intende per commercio elettronico al fine di favorire interventi mirati ed efficaci, anche in considerazione delle risorse previste al riguardo.

(parere espresso il 5 aprile 2000)

La X Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge C. 6560, limitatamente alle modifiche risultanti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 5.02 *(articolo 6 del testo approvato dalla Commissione)* e dell'emendamento 21.1 *(articolo 22 del testo approvato dalla Commissione),*

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 7 giugno 2000)

PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, si limiti la possibilità di trasferimento al personale di ruolo con funzione di docenza;

2) all'articolo 2, comma 3, si preveda che il decreto sia emanato previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere un comma all'articolo 1 in modo da prevedere espressamente l'abrogazione degli articoli 441 e 444 del decreto legislativo n. 297 del 1994;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, per quanto riguarda la responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 5, se ai dirigenti scolastici vadano estese le garanzie di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993 così come modificato successivamente o, al contrario, continui ad applicarsi l'articolo 515 del decreto legislativo n. 297 del 1994 », in deroga alla normativa generale sulla responsabilità dei dirigenti pubblici. »

(parere espresso il 4 aprile 2000)

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 6560,

ribadite le condizioni e le osservazioni contenute nel parere espresso il 4 aprile 2000 esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 31 maggio 2000)

La XI Commissione,

esaminato l'emendamento 2.1 del relatore al nuovo testo del disegno di legge C. 6560;

considerata l'opportunità di ribadire l'opportunità di limitare il trasferimento al personale con mansioni di insegnamento;

rilevato che l'ultimo periodo del comma 1 non prevede il rapporto tra i due criteri di preferenza ivi indicati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al comma 1, dopo la parola: " presta " aggiungere le seguenti: " con mansioni di insegnamento ";

e con la seguente osservazione:

al comma 1, ultimo periodo, è opportuno affidare ad un decreto ministeriale la determinazione del peso relativo da attribuire al criterio dell'esito della verifica rispetto a quello dell'anzianità di servizio ».

(parere espresso il 4 luglio 2000)

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il nuovo testo sul disegno di legge 6560 approvato dalla VII Commissione;

premesso che in tema di ricerca scientifica già esistono istituti ed enti qualificati allo scopo e che, pertanto, l'istituzione del Consorzio di cui all'articolo 17 del medesimo testo non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi per lo Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) chiarisca, la Commissione di merito, la natura giuridica del Consorzio;

2) precisi la medesima Commissione a chi spetta il potere di presentare modifiche allo statuto del Consorzio stesso;

3) sia previsto che la presidenza del Consorzio sia affidata a personalità di sicuro prestigio scientifico;

4) si coinvolgano le regioni nella costituzione, nell'amministrazione e nella gestione del Consorzio;

5) si accentui il ruolo del Consorzio nelle ricerche finalizzate a valutare: l'impatto e le conseguenze delle biotecnologie sulla salute dell'uomo attraverso la sua alimentazione; la loro incidenza sull'ambiente; le loro implicazioni sul piano morale e, infine, il controllo su tutte le attività ad esse relative.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

sottolineato, in particolare, che le agevolazioni previste dall'articolo 21 appaiono conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti « *de minimis* »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 6560, recante disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 9, comma 3 *(articolo 10, comma 3 del testo approvato dalla Commissione*), appare importante verificare la compatibilità e coerenza del sistema con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;

per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 9, considerato che trattasi di materia di competenza regionale, va rivisto il testo al fine di superare la contraddizione tra il primo periodo, laddove si demanda alle leggi nazionali il potere di determinare i casi di totale gratuità dei servizi, e il secondo periodo, nel quale si affida alle regioni il potere di stabilire "i casi di esenzione generalizzata"; inoltre, il parametro di riferimento per la determinazione dei contributi a carico degli utenti andrebbe forse più correttamente individuato nelle condizioni socio-economiche, anziché nella sola situazione economica;

nel comma 7 dell'articolo 9 *(articolo 10, comma 7, del testo approvato dalla Commissione)* sembra superflua la clausola di salvaguardia delle competenze statali in materia di diritto allo studio;

con riferimento all'articolo 11 *(articolo 12 del testo approvato dalla Commissione)*, se da un lato è da condividere l'inserimento del sistema nazionale integrato di educazione degli adulti nel quadro della programmazione scolastica regionale prevista dall'articolo 138 del decreto n. 112, bisogna però segnalare che questa competenza delegata alle regioni sarà operativa dal secondo anno scolastico successivo all'entrata in vigore dei regolamenti di riordino del ministero della pubblica istruzione – regolamento attualmente all'esame delle Commissioni permanenti di Camera e Senato – e quindi non prima dell'anno scolastico 2001-2002; bisognerebbe quindi valutare se il riferimento in questione possa pregiudicare la tempestiva realizzazione del sistema per l'educazione degli adulti;

in generale, laddove si configurano poteri di indirizzo e coordinamento, si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità che le relative disposizioni racchiudano sufficienti criteri generali per l'esercizio dei poteri medesimi ».

(parere espresso il 9 maggio 2000)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

relativamente alle modifiche apportate al nuovo testo del disegno di legge C. 6560, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 5.02 (*articolo 6 del testo approvato dalla Commissione*) e dell'emendamento 21.1 (*articolo 22 del testo approvato dalla Commissione*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 31 maggio 2000)

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

ISTRUZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA STABILITÀ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA.

ART. 1.

(Organici regionali e organici di istituto).

1. Al fine di garantire l'assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome di una dotazione organica di personale docente stabile e funzionale alla piena attuazione degli interventi e dei progetti programmati nel piano dell'offerta formativa, la dotazione organica complessiva regionale, fermo restando il ruolo provinciale del personale, è rideterminata per ciascun triennio, a decorrere dal triennio 2000-2002, sulla base del numero di unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato per supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche in servizio nell'anno scolastico antecedente a quello di inizio del triennio e tenendo comunque conto del reale fabbisogno connesso all'andamento della popolazione scolastica o a modifiche degli ordinamenti didattici nel rispetto delle disposizioni vigenti che prevedono la riduzione del personale. Resta ferma la natura delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

TITOLO I

ISTRUZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA STABILITÀ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA.

ART. 1.

(Organici regionali e organici di istituto).

1. Al fine di garantire l'assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome di una dotazione organica di personale docente stabile e funzionale alla piena attuazione degli interventi e dei progetti programmati nel piano dell'offerta formativa, la dotazione organica complessiva regionale, **comprensiva anche dei contingenti di posti di cui all'articolo 12, comma 4,** fermo restando il ruolo provinciale del personale, è rideterminata per ciascun triennio, a decorrere dal triennio **2001-2003**, **con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,** sulla base del numero di unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato per supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche in servizio nell'anno scolastico antecedente a quello di inizio del triennio e tenendo comunque conto del reale fabbisogno connesso all'andamento della popolazione scolastica o a modifiche degli ordinamenti didattici nel rispetto delle disposizioni vigenti che prevedono la riduzione del personale. Resta ferma la natura delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

2. Entro il limite della dotazione organica complessiva rideterminata al sensi del comma 1, l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche è costituito per la scuola secondaria, con riferimento a ciascuna classe di concorso, sulla base dell'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con eliminazione delle frazioni di posto, da arrotondare all'unità o da coprire con rapporti di lavoro a tempo parziale, e con assegnazione di almeno un docente per ogni insegnamento del curricolo obbligatorio.	2. Entro il limite della dotazione organica complessiva rideterminata al sensi del comma 1, l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche è costituito per la scuola secondaria, con riferimento a ciascuna classe di concorso, sulla base dell'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con eliminazione delle frazioni di posto, da arrotondare all'unità **qualora la frazione risulti uguale o superiore al 50 per cento** o da coprire con rapporti di lavoro a tempo parziale, e con assegnazione di almeno un docente per ogni insegnamento del curricolo obbligatorio. **Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di organico funzionale nella scuola materna ed elementare.**
3. Le risorse di personale residuate a livello regionale dopo le operazioni di cui al comma 2 sono assegnate alle istituzioni scolastiche applicando i criteri di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *c), d), e), f)* e *g),* del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.	3. *Identico*.
4. In connessione con l'obiettivo di dare stabilità triennale agli organici funzionali di istituto in sede di contrattazione collettiva sono individuati criteri volti ad assicurare la continuità del servizio nell'istituzione scolastica.	4. *Identico*.
	5. Gli obiettivi di stabilità triennale degli organici funzionali si realizzano, per quanto riguarda il personale con contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, assicurandone, in via prioritaria, la conferma, nel secondo e terzo anno del triennio, nel medesimo posto e sede in cui ha prestato servizio nell'anno scolastico precedente, a condizione che, in ciascuno dei predetti anni, tali posto e sede permangano tra quelli disponibili per il conferimento delle supplenze in questione e che il predetto personale permanga in posizione utile quale destinatario della relativa supplenza.
	6. È fatto salvo il diritto del personale di cui al comma 5 a stipulare un diverso contratto di lavoro a tempo determinato esclusivamente nei casi in cui, pur riscon-

trandosi le condizioni per la conferma di posto e di sede, esso sia destinatario di proposta contrattuale per diverso insegnamento o per diverso profilo professionale per il quale, in base al contratto nazionale di lavoro, sia stabilito un livello retributivo superiore.

7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: « Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta ».

ART. 2.

(Insegnanti dipendenti da amministrazioni comunali).

1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio per le scuole elementari statali è inserito, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dall'articolo 1, comma 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124, all'atto dell'integrazione delle medesime graduatorie in esito all'espletamento del concorso per esami e titoli a posti di insegnante elementare indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale del 20 aprile 1999, dopo coloro che hanno superato il predetto concorso. L'inserimento nelle predette graduatorie è subordinato al superamento di una verifica di idoneità all'insegnamento nella scuola elementare i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del

Ministro della pubblica istruzione da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ordine di inserimento del predetto personale è determinato dal punteggio conseguito a seguito della verifica di idoneità e dal periodo di servizio svolto in qualità di dipendente delle amministrazioni comunali per le scuole elementari statali.

2. All'atto dell'assunzione in ruolo al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio di ruolo maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 30 milioni per l'anno 2001, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

ART. 2.

(Riduzione delle supplenze temporanee).

1. Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nella scuola secondaria, il dirigente scolastico si avvale delle risorse di personale assegnato all'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1 ed utilizza gli strumenti di flessibilità organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, salvaguardando il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. In via subordinata e per il tempo strettamente necessario, il dirigente scolastico è autorizzato a ricorrere alle supplenze con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

ART. **3.**

(Riduzione delle supplenze temporanee).

Identico.

ART. 3.

(Disposizioni per la progressiva attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche).

1. All'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con regolamenti sono adottate disposizioni transitorie per l'attuazione della riforma, in attesa della definitiva adozione dei nuovi ordinamenti

ART. **4.**

(Disposizioni per la progressiva attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche).

1. All'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « **Al fine di evitare soluzioni di continuità che pregiudichino l'apprendimento degli alunni, con i regolamenti sono dettate disposizioni transito-**

didattici; a detta adozione si fa luogo anche in più fasi, al fine di evitare soluzioni di continuità che pregiudichino l'apprendimento degli alunni ».

rie per l'attuazione della riforma, in attesa della definitiva adozione dei nuovi ordinamenti didattici ».

2. Al fine di dare piena attuazione al comma 11 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi accademici e l'apprendimento degli studenti, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 2000, 3 miliardi per l'anno 2001 e 3 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Le attività di tirocinio didattico previste dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono modulate in modo da consentire una partecipazione anche attiva dei tirocinanti, con affidamento della responsabilità diretta di classi o corsi di istituzioni scolastiche.

4. Le attività di tirocinio didattico previste **ai fini del conseguimento della laurea o del diploma di specializzazione a norma, rispettivamente, dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2,** della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono modulate in modo da consentire **la** partecipazione attiva dei tirocinanti, **anche con affidamento di funzioni di responsabilità didattica, sotto la guida del docente nello svolgimento dell'ordinaria attività nelle classi o corsi di istituzioni scolastiche, con esclusione della funzione valutativa.**

3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno.

5. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati **dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I dati relativi alla dotazione ordinaria e a quella perequativa sono resi pubblici mediante affissione all'albo delle istituzioni scolastiche ».**

ART. 4.

(Disposizioni relative ai capi di istituto).

1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede

ART. **5.**

(Disposizioni relative ai capi di istituto).

Identico.

a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica. È fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma in ordine alla decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento di coloro che frequentino la formazione di cui all'articolo 28-*bis* del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni. Sui posti nominalmente coperti ai sensi della presente disposizione sono conferiti incarichi dirigenziali, che vengono a cessare alla data del rientro del titolare nominale, fatta salva l'applicazione del comma 3.

2. La preposizione alle istituzione scolastiche autonome è disciplinata dalle norme vigenti che regolano il conferimento degli incarichi dirigenziali. Nel caso di passaggio ad altra istituzione scolastica l'amministrazione acquisisce dai dirigenti l'indicazione delle loro preferenze.

3. Ai dirigenti i cui risultati siano stati considerati insufficienti a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si applicano le disposizioni in materia di restituzione al ruolo di provenienza.

ART. 6.

(Diffusione e conoscenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

1. Al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza delle nuove tecnologie della informazione e della comunicazione tra gli studenti, è istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2000 e in lire 125 miliardi per l'anno 2001, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che effettuino operazioni di credito al consumo, in attuazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria italiana relativa al programma denominato « PC per gli studenti ».

2. Le dotazioni informatiche acquistate nell'ambito del programma « PC per gli

studenti » sono soggette al vincolo di non alienabilità per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data dell'acquisto.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 1. Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate negli anni 2000 e 2001 sono conservate nel conto dei residui.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 2000 e lire 125 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 2000 e lire 25 miliardi per l'anno 2001, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a lire 10 miliardi per l'anno 2000 e lire 15 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni; quanto a lire 35 miliardi per l'anno 2000 e lire 100 miliardi per l'anno 2001 con utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'attuazione del programma di cui al comma 1.

ART. 5.

(Informatica scolastica e donazioni alle scuole).

1. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per attivare un servizio di comodato in favore dei docenti. All'onere previsto dalla presente disposizione, valutato in lire 100 miliardi per

ART. **7.**

(Informatica scolastica e donazioni alle scuole).

1. È autorizzata la spesa di lire 69,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 119,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 180 miliardi per l'anno 2002 e di lire 20 miliardi per l'anno 2003, da destinare alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero della pubblica

l'anno 2000, lire 150 miliardi per l'anno 2001 e lire 200 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono cedere, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche elaboratori elettronici, ovvero *personal computer* ed altre apparecchiature informatiche di corredo delle stazioni di lavoro per l'automazione d'ufficio, divenuti inadeguati alla funzione cui erano destinati, o, comunque, quando siano trascorsi tre anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCOMPAGNARE E SOSTENERE IL PASSAGGIO ALLA MAGGIORE ETÀ E ISTITUZIONE DELLA CARTA DELLO STUDENTE

ART. 6.

(Associazioni scolastiche).

1. Le associazioni degli studenti sono costituite con atto scritto, depositato presso la segreteria dell'istituzione scolastica individuata come sede. Il deposito è autorizzato dal consiglio dell'istituzione scolastica, previa verifica, da parte di quest'ultimo, che l'associazione persegua, in base all'atto costitutivo, finalità formative, educative, sportive, culturali, ricreative o di solidarietà sociale, con assenza di scopo di lucro. Le associazioni così costituite hanno

istruzione e per attivare un servizio di comodato in favore dei docenti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono cedere, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche elaboratori elettronici, ovvero *personal computer* ed altre apparecchiature informatiche di corredo delle stazioni di lavoro per l'automazione d'ufficio, divenuti inadeguati alla funzione cui erano destinati, o, comunque, quando siano trascorsi tre anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. **Le cessioni a titolo gratuito di cui al presente comma non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.**

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCOMPAGNARE E SOSTENERE IL PASSAGGIO ALLA MAGGIORE ETÀ E ISTITUZIONE DELLA CARTA DELLO STUDENTE

ART. **8.**

(Associazioni scolastiche).

1. Le associazioni degli studenti sono costituite con atto scritto, depositato presso la segreteria dell'istituzione scolastica individuata come sede. Il deposito è autorizzato dal consiglio dell'istituzione scolastica, previa verifica, da parte di quest'ultimo, che l'associazione persegua, in base all'atto costitutivo, finalità formative, educative, sportive, culturali, ricreative o di solidarietà sociale, con assenza di scopo di lucro. Le associazioni così costituite hanno

diritto di essere inserite in elenchi, istituiti presso gli uffici dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione, di soggetti istituzionalmente addetti ai problemi della condizione studentesca. L'iscrizione agli elenchi è condizione necessaria per l'acquisizione della qualificazione di associazione scolastica ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Gli studenti al compimento del sedicesimo anno di età acquistano la capacità di rappresentare di fronte a terzi e in giudizio le associazioni costituite a norma del presente comma.

2. Gli atti relativi alla costituzione ed all'attività delle associazioni scolastiche sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Alle attività economiche marginali svolte dalle associazioni scolastiche si applicano le agevolazioni fiscali, riferite alle attività economiche marginali, previste per le organizzazioni di volontariato dall'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni. Delle obbligazioni assunte dai rappresentanti delle associazioni scolastiche rispondono, in deroga all'articolo 38 del codice civile, esclusivamente le predette associazioni con il proprio fondo comune. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano alle associazioni scolastiche le disposizioni in materia di associazioni non riconosciute.

3. La responsabilità civile per danni agli associati od a terzi, derivanti dallo svolgimento di attività associative all'interno della scuola ovvero dallo svolgimento di attività integrative o complementari, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, è a carico esclusivamente della scuola, con esclusione della responsabilità del personale di quest'ultima e delle famiglie degli alunni. Resta ferma la responsabilità personale di chi ha causato i danni con dolo o colpa grave.

diritto di essere inserite in elenchi, istituiti presso gli uffici dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione, di **associazioni scolastiche.** L'iscrizione agli elenchi è condizione necessaria per l'acquisizione della qualificazione di associazione scolastica ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Gli studenti al compimento del sedicesimo anno di età acquistano la capacità di rappresentare di fronte a terzi e in giudizio le associazioni costituite a norma del presente comma.

2. Gli atti relativi alla costituzione ed all'attività delle associazioni scolastiche sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Alle attività economiche marginali svolte dalle associazioni scolastiche si applicano le agevolazioni fiscali, riferite alle attività economiche marginali, previste per le organizzazioni di volontariato dall'articolo 8, **comma 4,** della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni. Delle obbligazioni assunte dai rappresentanti delle associazioni scolastiche rispondono, in deroga all'articolo 38 del codice civile, esclusivamente le predette associazioni con il proprio fondo comune. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano alle associazioni scolastiche le disposizioni in materia di associazioni non riconosciute.

3. La responsabilità civile per danni agli associati od a terzi, derivanti dallo svolgimento di attività associative all'interno della scuola, **realizzate nel rispetto del regolamento di istituto,** ovvero dallo svolgimento di attività integrative o complementari, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, è a carico esclusivamente della scuola, con esclusione della responsabilità del personale di quest'ultima e delle famiglie degli alunni. Resta ferma la responsabilità personale di chi ha causato i danni con dolo o colpa grave **e in tali casi l'applicabilità dell'articolo 2048 del codice civile.**

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 7.

(Carta dello studente).

1. È istituita la carta dello studente, anche su supporto elettronico o magnetico. La carta dello studente è documento personale, che attesta il curricolo degli studi e della formazione e le documentate competenze, autonomamente acquisite dallo studente, nonché strumento per la fruizione di servizi, con possibilità di utilizzazioni anche specifiche e personalizzate. La carta è rilasciata a tutti gli studenti e, in sede di prima attuazione, agli studenti che accedono alla scuola secondaria superiore, ai corsi professionali o di apprendistato.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le caratteristiche uniformi della carta e le modalità di annotazione delle notizie riguardanti il curricolo scolastico e formativo personale, in modo tale da consentire la successiva unificazione della carta con il documento di identità elettronico di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Le istituzioni scolastiche provvedono direttamente all'approvvigionamento delle carte e, nell'ambito delle risorse finalizzate ai modesti rinnovi e completamenti delle strutture, acquistano gli appositi lettori-registratori. Agli studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la carta è fornita gratuitamente. La relativa spesa grava sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento amministrativo e didattico.

4. Le istituzioni scolastiche istituiscono un archivio nel quale è registrato il curricolo degli studi dei singoli studenti. Al momento del passaggio ad altra istituzione scolastica, i dati memorizzati sono trasferiti all'istituzione scolastica di destinazione. Per l'utilizzo della carta elettronica ai fini dell'accesso ai dati personali è for-

ART. **9.**

(Carta dello studente).

1. *Identico*.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le caratteristiche uniformi della carta e le modalità di annotazione delle notizie riguardanti il curricolo scolastico e formativo personale, in modo tale da consentire la successiva unificazione della carta con il documento di identità elettronico di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. **Deve in ogni caso essere applicata la normativa vigente a tutela della riservatezza.**

3. *Identico*.

4. *Identico*.

nito a ciascuno studente un codice personale di identificazione.

5. Il Ministero della pubblica istruzione, a livello nazionale, e le direzioni generali scolastiche, a livello regionale, definiscono intese con altre amministrazioni ovvero stipulano convenzioni anche con enti o privati per la fruizione di servizi a mezzo della carta dello studente.

5. *Identico*.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

CAPO III

NORME QUADRO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

CAPO III

NORME QUADRO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 8.

(Princìpi per la legislazione regionale).

ART. **10.**

(Princìpi per la legislazione regionale).

1. Le regioni promuovono e disciplinano i servizi e gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e alla formazione nonché il sostegno dei processi educativi, in un quadro di collaborazione con gli enti locali, con l'amministrazione periferica della pubblica istruzione, con gli organi collegiali territoriali della scuola, con le istituzioni scolastiche autonome, con le agenzie formative e con le forze sociali esistenti sul loro territorio. La continuità dei servizi e degli interventi è garantita mediante l'approvazione da parte delle regioni di appositi piani pluriennali di attuazione.

1. *Identico*.

2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a rimuovere **gli ostacoli di ordine culturale, sociale, economico, territoriale e personale che di fatto impediscono o limitano** il successo formativo dei giovani nella scuola e nella formazione professionale e il progresso civile e professionale degli adulti. Al perseguimento delle citate finalità si provvede anche mediante interventi economici diretti, predisposizione di servizi collettivi, interventi di riequilibrio, affidamento di specifici interventi alle istituzioni scolasti-

2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati **a promuovere** il successo formativo dei giovani nella scuola e nella formazione professionale e il progresso civile e professionale degli adulti. Al perseguimento delle citate finalità si provvede anche mediante interventi economici diretti, predisposizione di servizi collettivi, interventi di riequilibrio, affidamento di specifici interventi alle istituzioni scolastiche e ai centri di formazione e finanziamento di progetti da loro proposti, anche interessanti reti di scuole.

che e ai centri di formazione e finanziamento di progetti da loro proposti, anche interessanti reti di scuole.

3. I servizi e gli interventi di cui al comma 2 sono volti a realizzare le condizioni logistiche, strumentali, di servizio e di comunicazione necessarie affinché i giovani con *handicap* possano raggiungere soddisfacenti livelli di apprendimento, di integrazione e di autonomia.

3. I servizi e gli interventi di cui al comma 2 sono volti **anche** a realizzare le condizioni logistiche, strumentali, di servizio e di comunicazione necessarie **per sviluppare appieno le potenzialità dei soggetti in situazione di *handicap* e sostenerne l'autonomia.**

4. Le regioni e gli enti locali individuano forme di efficace coordinamento e collaborazione tra servizi scolastici, formativi, socio-sanitari, ricreativi e sportivi, anche introducendo facilitazioni che consentano l'utilizzazione a fini scolastici delle strutture culturali, scientifiche e sportive esistenti sul territorio e assicurano l'informazione capillare sul territorio in ordine ai servizi, agli interventi e alle opportunità formative esistenti e sulle modalità per accedere ad analoghe informazioni fornite dalle altre regioni.

4. *Identico*.

5. Gli utenti concorrono al costo dei servizi con contributi rapportati alle proprie condizioni economiche. Le regioni stabiliscono i criteri per l'individuazione delle fasce di reddito di contribuzione e di esenzione; i casi di esenzione generalizzata; i casi in cui al criterio reddituale deve sommarsi il criterio del merito.

5. **Ove le leggi nazionali non ne prevedano la totale gratuità, gli utenti concorrono al costo dei servizi e degli interventi, anche relativamente ai corsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), con contributi rapportati alle proprie condizioni economiche.** Le regioni stabiliscono i criteri per l'individuazione delle fasce di reddito di contribuzione e di esenzione; i casi di esenzione generalizzata; i casi in cui al criterio reddituale deve sommarsi il criterio del merito.

6. Le modalità di uniforme esercizio delle funzioni amministrative relative al diritto allo studio sono determinate con atto di indirizzo e coordinamento, adottato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. **Le indicazioni generali circa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative al diritto allo studio sono determinate nel rispetto dell'autonomia statutaria delle regioni** con atto di indirizzo e coordinamento, adottato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7. I finanziamenti per il sostegno del diritto allo studio, collegati a piani straordinari statali, sono aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già destinati dalle regioni alle medesime finalità.

7. **Ferme restando le competenze dello Stato in materia di diritto allo studio,** i finanziamenti per il sostegno del diritto allo studio, collegati a piani straordinari statali, sono aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già destinati dalle regioni alle medesime finalità.

ART. 9.	ART. **11.**
(Disposizioni in materia di libri di testo nel triennio della scuola secondaria superiore).	*(Disposizioni in materia di libri di testo* ***per gli anni successivi all'adempimento dell'obbligo scolastico****).*
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono detto parere nel termine di trenta giorni, sono adottate le disposizioni e le avvertenze tecniche per la compilazione dei libri di testo, utilizzati nei vari anni di corso della scuola secondaria superiore successivi all'adempimento dell'obbligo scolastico. Con le stesse modalità sono fissati i criteri di determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite entro cui i docenti devono effettuare le proprie scelte.	*Identico.*
CAPO IV	CAPO IV
PRINCÌPI IN MATERIA DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI.	PRINCÌPI IN MATERIA DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI.
ART. 10.	ART. **12.**
(Norme quadro in materia di sistema integrato per l'educazione degli adulti e riordino dei corsi di istruzione per gli adulti).	*(Norme quadro in materia di sistema integrato per l'educazione degli adulti,* ***di*** *riordino dei corsi di istruzione per gli adulti* ***e di valutazione nei percorsi integrati di istruzione e formazione****).*
1. Al sistema integrato di istruzione e formazione degli adulti concorrono i centri territoriali costituiti dalle istituzioni scolastiche, i centri e le agenzie di formazione professionale, i servizi per l'impiego, le università, le agenzie del privato sociale e del volontariato, le reti civiche e le infrastrutture culturali pubbliche, imprese e loro associazioni.	**1. Il sistema nazionale integrato per l'educazione degli adulti, volto a consentire l'arricchimento culturale e la qualificazione professionale degli adulti in tutte le fasi della vita, si realizza e si sviluppa attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni da parte dei soggetti istituzionalmente competenti nella materia, e con caratteristiche di flessibilità e di modularità dell'offerta formativa tali da consentire la personalizzazione di percorsi formativi e la loro spendibilità nei contesti di studio e di lavoro. A tale sistema concorrono i centri territoriali costituiti dalle istituzioni scolastiche, i centri e le agenzie di formazione professionale, i servizi per**

	l'impiego, le università, le agenzie del privato sociale e del volontariato, le iniziative degli enti locali, nonché le altre attività culturali pubbliche, le imprese e le loro associazioni, nell'ambito della programmazione regionale di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato su proposta dei Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali, sono definite le linee guida per l'uniforme sviluppo del sistema sul territorio e i criteri per la determinazione degli *standard,* la certificazione e il riconoscimento di crediti formativi anche per l'individuazione di aree di equivalenza tra attività di istruzione, di formazione e di lavoro.	**2. Con atti di indirizzo e coordinamento adottati su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel confronto con le parti sociali, sono definite le linee guida per l'uniforme sviluppo del sistema sul territorio, i criteri per la determinazione degli *standard* minimi, le modalità organizzative per la valutazione dei soggetti interessati, la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi anche per l'individuazione di aree di equivalenza tra attività di istruzione, di formazione e di lavoro. Ai fini dell'applicazione del presente comma è istituito un apposito comitato nazionale, che assicura l'integrazione dei sistemi formativi e la concertazione con le parti sociali.**
3. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle funzioni e alle competenze ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.	3. *Identico.*
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono fissati i criteri generali per il riordino dei corsi di istruzione per gli adulti negli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i centri territoriali di cui al comma 1, con piena valorizzazione dei crediti scolastici formativi e di lavoro. A tale fine si fa ricorso agli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.	4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono fissati i criteri generali per il riordino dei corsi di istruzione per gli adulti negli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i centri territoriali di cui al comma 1 **e i relativi contingenti di posti**, con piena valorizzazione dei crediti scolastici, formativi e di lavoro. A tal fine **sono adottati gli** strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, **in modo da assicurare la più ampia autonomia ai centri territoriali.**

ART. 13.

(Indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'obbligo formativo).

1. All'articolo 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo nel sistema della formazione professionale e dell'apprendistato e dell'esercizio, da parte delle regioni, delle funzioni ad esse spettanti in materia e per quanto attiene, in particolare, all'organizzazione dei servizi per l'impiego, all'interazione tra formazione professionale e istruzione, alla predisposizione di sistemi di certificazione finale, all'indicazione di criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nei sistemi dell'istruzione e dell'apprendistato e nell'autoformazione nonché per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, lettera *a)*, all'istituzione di un sistema di monitoraggio, si provvede con apposito atto di indirizzo e coordinamento a norma dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e degli articoli 4 e 142, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in modo da assicurare, su tutto il territorio nazionale, l'armonizzazione dei tempi di attuazione delle disposizioni del presente articolo e l'attivazione coordinata ed omogenea di tutti gli interventi ».

ART. 11.

(Finanziamento dei percorsi integrati di istruzione e formazione).

1. Le amministrazioni dello Stato, tenuto conto dei criteri e delle modalità, anche relativi al monitoraggio e alla valutazione della spesa, definiti a livello nazionale in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sulla base dei piani predisposti dalle regioni, possono contribuire alla realizzazione dei percorsi integrati di istruzione e formazione tecnica

ART. **14.**

(Finanziamento dei percorsi integrati di istruzione e formazione).

1. Le amministrazioni dello Stato, tenuto conto dei criteri e delle modalità, anche relativi al monitoraggio e alla valutazione della spesa, definiti a livello nazionale in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sulla base dei piani predisposti dalle regioni, possono contribuire alla realizzazione dei percorsi integrati di istruzione e formazione tecnica

superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con le risorse allo scopo destinate nei rispettivi bilanci, assegnandole direttamente alle regioni o agli enti locali indicati nei piani regionali, che le iscrivono nei propri bilanci in appositi capitoli.

superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, **nonché dei percorsi integrati per l'educazione permanente degli adulti di cui all'articolo 12 della presente legge,** con le risorse allo scopo destinate nei rispettivi bilanci, assegnandole direttamente alle regioni o agli enti locali indicati nei piani regionali, che le iscrivono nei propri bilanci in appositi capitoli.

2. All'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Le linee guida di cui al comma 2, che comprendono anche gli *standard* minimi delle competenze che caratterizzano, a livello nazionale, i diversi percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), gli esami finali e ogni altro aspetto di interesse generale sono adottate sulla base della proposta del comitato nazionale di cui al medesimo comma 2, mediante la stipula degli accordi previsti dall'articolo 9, comma 2 lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3-*ter*. La frequenza con profitto dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, istituiti a norma del comma 1, consente, in alternativa ai periodi di pratica o di attività stabiliti dagli ordinamenti professionali, l'ammissione al procedimento per l'abilitazione per l'accesso agli albi professionali dei geometri, dei periti agrari, dei periti industriali e degli agrotecnici, rispettivamente disciplinati dalla legge 7 marzo 1985, n. 75, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17, e dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, a condizione che i predetti corsi siano coerenti con l'esercizio delle relative professioni. Nel caso in cui i corsi abbiano una durata inferiore a quattro semestri, per l'ammissione alla frequenza del modulo abilitante, di cui al successivo periodo, è richiesto, in aggiunta, un periodo di pratica professionale equivalente al minor periodo di frequenza. L'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra, perito agrario, perito industriale ed agrotecnico è subordinata al superamento di un esame di Stato da sostenere a conclusione della frequenza di un modulo abilitante di durata annuale. Ai fini di cui

al presente comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i rispettivi Consigli nazionali, modifica ed integra i vigenti regolamenti per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni di geometra, perito agrario, perito industriale ed agrotecnico ».

ART. 15.

(Istituzione di una Mediateca nazionale per i sordi).

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede alla istituzione di una Mediateca nazionale per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale dei sordi, con l'obiettivo di provvedere alla qualificazione dell'offerta formativa attraverso ausili informatici, tecnologie e supporti multimediali. Il decreto di cui al presente comma disciplina altresì i rapporti tra la Mediateca e gli istituti atipici per i sordi riordinati ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. All'onere relativo all'istituzione ed al funzionamento della Mediateca di cui al comma 1, valutato nella misura massima di lire 6 miliardi per l'anno 2000 e di lire 5 miliardi annue a decorre dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000 – 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 16.

(Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria).

1. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di

specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanare, entro il 31 gennaio 2001, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

SISTEMA DELLA RICERCA NAZIONALE

ART. 12.

(Società Ricerca Italia).

1. Entro tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, con modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne stabilisce anche, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 7,

TITOLO II

SISTEMA DELLA RICERCA NAZIONALE

ART. **17.**

(Società Ricerca Italia).

1. Entro tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, con modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne stabilisce anche, **d'intesa con i soggetti interessati e** con onere a carico

commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le relative quote di partecipazione, gli enti di ricerca che fanno capo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica costituiscono una società consortile per azioni per l'integrazione intersettoriale, la diffusione, l'internazionalizzazione, la valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale e dei suoi risultati. La società, che assume la denominazione di « Società Ricerca Italia » è società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le relative quote di partecipazione, gli enti di ricerca che fanno capo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica costituiscono una società consortile per azioni **denominata « Società Ricerca Italia »,** società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

2. Alla società di cui al comma 1 possono, altresì, partecipare università e consorzi interuniversitari, enti di ricerca che fanno capo ad altri Ministeri, altri soggetti pubblici e privati svolgenti attività di promozione imprenditoriale in ambito nazionale, associazioni imprenditoriali nazionali, con esclusione di soggetti esercenti attività di impresa.

2. *Identico*.

3. La società di cui al comma 1:

a) cura l'integrazione intersettoriale della ricerca scientifica e tecnologica nazionale e dei suoi risultati per le finalità di cui alle lettere *b)* e *c);*

b) svolge attività di raccordo e di promozione di programmi comuni con enti, università, organismi, istituzioni o società, stranieri e internazionali, che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica ovvero che operano per il coordinamento, lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e dei suoi risultati;

c) promuove in ambito nazionale l'integrazione, la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca dei soci, anche attraverso la stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con regioni e altri soggetti pubblici e privati interessati, anche esercenti attività di impresa, svolgendo altresì attività di coordinamento e di supervisione tecnologica.

3. La società di cui al comma 1 **promuove in ambito nazionale e internazionale l'integrazione intersettoriale, la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca dei soci, ivi compreso lo sfruttamento dei relativi diritti, anche attraverso la stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati interessati, nazionali, stranieri e internazionali, anche esercenti attività di impresa.**

4. I compiti di cui al comma 3, **lettera *b),*** sono esercitati d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero del commercio con l'estero. La società può

4. I compiti di cui al comma 3 sono esercitati d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero del commercio con l'estero. La società può svolgere

svolgere i compiti di cui al comma 3 anche per conto di enti di ricerca di competenza di altre amministrazioni dello Stato, previa intesa con i Ministeri rispettivamente vigilanti.

5. Lo statuto riserva la designazione di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, **ivi compreso il presidente,** al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La società opera nel quadro degli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca e delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui, rispettivamente, all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

6. Le entrate della società sono costituite dai contributi dei soci e dai proventi per servizi resi nell'esercizio dell'attività istituzionale. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può contribuire al funzionamento della società, a valere sul Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per specifici progetti, a valere sul Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, secondo specifiche disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 297 del 1999. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, alla società e alle sue attività si applica la normativa vigente per le società per azioni.

ART. 13.

(Consorzio per la ricerca sulle biotecnologie).

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi e nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, promuove, d'intesa

i compiti di cui al comma 3 anche per conto di enti di ricerca di competenza di altre amministrazioni dello Stato, previa intesa con i Ministeri rispettivamente vigilanti.

5. Lo statuto riserva la designazione di **uno** dei componenti del consiglio di amministrazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. **Il presidente è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del consiglio di amministrazione della società.** La società opera nel quadro degli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca e delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui, rispettivamente, all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

6. *Identico*.

ART. **18.**

(Consorzio per la ricerca sulle biotecnologie ***e disposizioni riguardanti consorzi e laboratori di ricerca).***

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi e nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, **e comunque dopo**

con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la costituzione di un apposito consorzio per la ricerca sulle biotecnologie da parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), della Stazione zoologica Anton Dohrn e del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, al quale partecipano, su loro richiesta, università, consorzi interuniversitari, consorzi costituiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, parchi scientifici e tecnologici e altri soggetti pubblici e privati che svolgono ricerca nel settore. In sede di prima applicazione, lo statuto del consorzio è predisposto, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un comitato nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, composto da due membri designati dal medesimo Ministro, uno dei quali con funzioni di presidente, da uno designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali e da uno ciascuno designato dai presidenti del CNR, della Stazione zoologica Anton Dohrn e del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura; a parità di voti prevale il voto del presidente Lo statuto prevede la rappresentanza dei Ministeri interessati nell'organo di gestione. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consorzio è costituito, oltre che per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 381 del 1999 anche per:

a) lo svolgimento di attività di ricerca in proprie strutture;

b) la progettazione e il coordinamento di programmi nazionali e internazionali di ricerca;

c) lo svolgimento di attività di formazione **per il conseguimento del dottorato di l'approvazione del Programma nazionale per la ricerca,** promuove, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, **il Ministro della sanità e il Ministro dell'ambiente,** la costituzione di un apposito consorzio per la ricerca sulle biotecnologie da parte **di enti e soggetti vigilati dai predetti Ministeri, con competenze scientifiche e tecniche specifiche,** al quale partecipano, su loro richiesta, università, consorzi interuniversitari, consorzi costituiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, parchi scientifici e tecnologici e altri soggetti pubblici e privati che svolgono ricerca nel settore. In sede di prima applicazione, lo statuto del consorzio è predisposto, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un comitato nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, composto da due membri designati dal medesimo Ministro, uno dei quali con funzioni di presidente, **tre membri designati rispettivamente dai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente, e da membri designati uno ciascuno dai presidenti degli enti che entrano a far parte del consorzio e dei consorzi interuniversitari operanti nel settore delle biotecnologie;** a parità di voti prevale il voto del presidente. Lo statuto prevede la rappresentanza dei Ministeri interessati nell'organo di gestione. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, **il Ministro della sanità e il Ministro dell'ambiente.** Il consorzio è costituito, oltre che per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 381 del 1999 anche per:

a) identica;

b) identica;

c) lo svolgimento di attività di formazione in convenzione con le università che

ricerca in convenzione con le università che rilasciano i relativi titoli, nonché attività di formazione *post* dottorato, continua, permanente e ricorrente, nei settori di attività del consorzio, anche mediante propri programmi di assegnazione di borse;

rilasciano i relativi titoli, nonché **di** attività di formazione post dottorato, continua, permanente e ricorrente, nei settori di attività del consorzio, anche mediante propri programmi di assegnazione di borse;

d) esprimere pareri e fornire supporto tecnico-scientifico a soggetti pubblici e privati su loro richieste negli ambiti di competenza.

d) identica.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvalgono del consorzio per sostenere e coordinare la partecipazione a organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca biotecnologica.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvalgono, **senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,** del consorzio per sostenere e coordinare la partecipazione a organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca biotecnologica, **nonché del Comitato nazionale per la bioetica per l'acquisizione di pareri in merito ai progetti medesimi.**

3. Il consorzio può accedere, per progetti di ricerca industriale, anche al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, secondo specifiche disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, del predetto decreto legislativo.

3. Il consorzio può accedere, per progetti di ricerca industriale, anche al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, secondo specifiche disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, del predetto decreto legislativo. **Allo stesso fondo possono altresì accedere, per progetti di ricerca industriale, i consorzi di ricerca universitari ed interuniversitari operanti nei settori individuati come prioritari nel Programma nazionale per la ricerca.**

4. Per il miglioramento e l'adeguamento tecnologico e la manutenzione straordinaria del Laboratorio-Osservatorio Piramide dell'Everest è assegnato al Comitato Ev K2 CNR un contributo determinato nella misura massima di lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del-

l'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina delle persone giuridiche private, associazioni e comitati con finalità di ricerca).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina delle persone giuridiche private, non costituite in forma societaria, aventi come scopo esclusivo o prevalente, anche mediante la sola attività di raccolta di fondi ed anche con il concorso e la partecipazione di enti pubblici, l'esercizio, la promozione, lo sviluppo della ricerca scientifica, nonché la diffusione dei suoi risultati, la creazione di infrastrutture, laboratori, la concessione di borse di studio o di contributi, comunque denominati, aventi ad oggetto attività di ricerca e sviluppo. Nell'esercizio di tale delega, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel rispetto delle competenze regionali, dei compiti di vigilanza e controllo di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 31 e 32 del codice civile, nonché di tenuta dell'aggiornamento della sezione del registro delle persone giuridiche aventi gli scopi di cui all'oggetto della delega;

b) previsione di criteri generali di riconoscibilità che, tra l'altro, assicurino:

1) la valutazione di adeguatezza delle risorse e delle disponibilità rispetto alle finalità di ricerca dichiarate;

2) l'adozione di finalità specifiche in ambiti definiti e con orizzonti temporali predeterminati;

ART. **19.**

(Delega al Governo per il riordino della disciplina delle persone giuridiche private, associazioni e comitati con finalità di ricerca).

1. *Identico.*

a) identica;

b) identica;

1) *identico;*

2) *identico;*

3) il riconoscimento preferenziale delle iniziative private coerenti con le finalità e le priorità indicate nei programmi generali della ricerca scientifica e tecnologica adottati nel rispetto della disciplina vigente;	*soppresso;*
4) l'adozione di strutture organizzative che consentano la identificazione univoca di centri di responsabilità cui sia attribuito il potere decisionale in ordine alle singole iniziative di ricerca;	**3)** *identico;*
c) semplificazione e snellimento degli adempimenti della procedura di riconoscimento; scansione temporale del procedimento di riconoscimento, con la previsione di limiti massimi di durata;	*c) identica;*
d) previsione di modalità semplificate di trasferimento, da parte di enti e soggetti pubblici, di beni pubblici per la istituzione, anche in concorso con privati, delle persone giuridiche di cui al presente articolo;	*d) identica;*
e) subordinazione di eventuali finanziamenti pubblici ad obblighi di informazione periodica sull'andamento della attività di ricerca svolta; alla sottoposizione ad ispezioni condotte da personale dei Ministeri vigilanti o competenti; all'adozione di procedure contabili e alla redazione di bilanci secondo modelli predisposti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministeri interessati; all'adozione di protocolli informatici che consentano l'interscambio di dati con i Ministeri; alla dichiarazione presso il registro di cui alla lettera *a)* delle retribuzioni annue effettive lorde dei legali rappresentanti, dei delegati e, in genere, di chiunque eserciti una attività di indirizzo o controllo interno della attività dell'associazione, della fondazione e del comitato, nonché, infine, all'inserimento di esperti di nomina ministeriale negli organi di controllo;	*soppressa;*
f) ricorso a meccanismi, previsti dalla disciplina vigente, di mobilità temporanea di personale proveniente da amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, al fine di garantire periodi di formazione e ricerca di personale specializzato, nonché	***e)*** *identica;*

al fine di fornire adeguato supporto professionale e di alta consulenza per specifici progetti e per progetti e per settori di elevata specializzazione;

g) applicazioni delle disposizioni agevolative di cui agli articoli da 10 a 30 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle fondazioni le quali, oltre ai requisiti previsti dal predetto decreto, siano inserite nel registro di cui alla lettera *a)*, **ottemperino alle prescrizioni di cui alla lettera *e)*** e svolgano direttamente ricerca scientifica di particolare interesse sociale ovvero la affidino ad università, enti di ricerca, altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità allo scopo individuate.

f) applicazioni delle disposizioni agevolative di cui agli articoli da 10 a 30 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle fondazioni le quali, oltre ai requisiti previsti dal predetto decreto, siano inserite nel registro di cui alla lettera *a)* e svolgano direttamente ricerca scientifica di particolare interesse sociale ovvero la affidino ad università, enti di ricerca, altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità allo scopo individuate.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dell'attività di ricerca da parte di associazioni e comitati aventi per scopo, anche non prevalente, la promozione e lo sviluppo della ricerca attraverso la raccolta di fondi destinati al medesimo scopo, con il rispetto dei seguenti princìpi:

2. *Identico*.

a) istituzione di un registro delle associazioni e dei comitati aventi finalità di ricerca scientifica, con la previsione di carattere esclusivamente dichiarativo di tale adempimento e con l'espressa esclusione di ogni potere di controllo di ingerenza dell'autorità amministrativa nella costituzione ed attività delle associazioni e dei compiti iscritti;

b) previsione dell'obbligo di dichiarare presso il registro di cui alla lettera *a)* le retribuzioni annue effettive lorde dei legali rappresentanti, dei delegati e, in genere, di chiunque eserciti una attività di indirizzo o controllo interno della attività della associazione e del comitato;

c) obbligo per le associazioni e per i comitati che vogliano promuovere raccolte pubbliche di fondi, anche mediante l'acquisto di beni e l'erogazione di servizi, di iscriversi al registro delle associazioni

aventi finalità di ricerca di cui alla lettera *a);*

d) previsione di obblighi informativi in materia di sollecitazione della pubblica sottoscrizione o di raccolta di fondi, sui costi sostenuti e sulla percentuale di contribuzione effettivamente destinata alle finalità di ricerca;

e) obbligo di certificazione dei bilanci delle associazioni con un fondo comune superiore a un milione di euri, nonché di deposito dei bilanci al registro di cui alla lettera *a);* previsione di modelli uniformi di bilancio; con analitica distinzione, tra l'altro, di attività, iniziative, contributi, finanziamenti, attivi e passivi, liquidità, immobilizzazioni;

f) previsione, in caso di mancato assolvimento degli obblighi di cui alla lettera *d),* della ripetibilità dell'erogazione in denaro, con esercizio del potere di surroga da parte della amministrazione dello Stato e con successiva destinazione dei fondi a scopi di ricerca compatibili con quelli inizialmente dichiarati; previsione, in caso di mancato assolvimento degli obblighi di cui alle lettere *b)* ed *e),* della sanzione amministrativa, comminata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a carico dei responsabili legali della associazione e del comitato nella misura massima di lire 500.000.000.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. A valere sulle risorse allo scopo disponibili sull'unità previsionale di base « 4.1.2.1. – Ricerca scientifica » il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica assegna contributi ordinari per il funzionamento dei soggetti di cui al comma 1, che svolgono attività prevalente di ricerca fondamentale ovvero di ricerca e formazione post-universitarie. A decorrere dall'anno 2001 i contributi sono assegnati annualmente, previa verifica dell'attività svolta, ai soggetti inseriti, a domanda, in

apposita tabella, da emanare ogni tre anni con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Comitato di cui al comma 5, sulla base del possesso dei seguenti requisiti: iscrizione nella sezione del registro delle persone giuridiche di cui al comma 1, lettera *a);* applicazione dei criteri di cui al comma 1, lettere *b)* e *c);* esercizio documentato di attività da almeno un anno; rilevanza della produzione scientifica; collaborazione documentata con università, enti di ricerca pubblici e privati, soggetti stranieri e internazionali che operano nella ricerca e nella formazione; assenza di altri finanziamenti per il funzionamento a carico dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o di altre amministrazioni dello Stato. In attesa della istituzione della sezione del registro di cui al comma 1, lettera *a)* si applica il requisito del possesso della personalità giuridica da almeno un anno.

5. Per l'esame delle domande di cui al comma 4 il Ministero si avvale del Comitato di cui all'articolo 2-*quater* della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 5 della legge 10 gennaio 2000, n. 6, in diversa composizione, con la sostituzione dei rappresentanti dei Ministeri per i beni e le attività culturali e della pubblica istruzione con due esperti designati rispettivamente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Le risorse di cui al comma 4 possono essere periodicamente integrate con stanziamenti deliberati dal CIPE.

ART. 15.

(Istituto nazionale per la rete dell'università e della ricerca).

1. È istituito l'Istituto nazionale per la rete dell'università e della ricerca. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento di detto Istituto, con le annesse disposizioni relative ai beni

ART. **20.**

*(**Consorzio** nazionale per la rete dell'università e della ricerca).*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove la costituzione del Consorzio per la rete dell'università e della ricerca, con personalità giuridica di diritto pubblico, cui partecipano le università e gli enti di ricerca di competenza del Ministero dell'università e

ed al personale. Negli organi del predetto Istituto è prevista la partecipazione obbligatoria di rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e degli enti di ricerca che fanno capo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché di altri soggetti pubblici interessati.

2. L'Istituto di cui al comma 1 ha la finalità di realizzare e gestire una rete di telecomunicazioni, basata su una struttura nazionale ed internazionale a larga banda per la trasmissione dei dati, per applicazioni avanzate per la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione universitaria e le annesse attività di supporto.

3. All'Istituto di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con le finalità di cui al comma 2, le disposizioni vigenti per gli enti di ricerca che fanno

della ricerca scientifica e tecnologica, nonché, a domanda, altri soggetti pubblici interessati.

2. Per la costituzione del Consorzio di cui al comma 1 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un comitato di dieci membri, oltre al presidente. Il presidente e due membri del comitato sono designati dal medesimo Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, quattro membri dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, e quattro rispettivamente dai presidenti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). Il comitato, entro i successivi novanta giorni, sottopone all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto e il regolamento del Consorzio. Qualora il comitato non predisponga gli atti entro il predetto termine, esso decade e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina tre commissari per la loro redazione. Il Consorzio è costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* unitamente allo statuto e ai regolamenti approvati.

3. Il Consorzio di cui al comma 1 ha la finalità di realizzare e gestire una rete di telecomunicazioni, basata su una struttura nazionale ed internazionale a larga banda per la trasmissione dei dati, per applicazioni avanzate per la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione universitaria e le annesse attività di supporto.

4. Al Consorzio di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con le finalità di cui al comma **3,** le disposizioni vigenti per gli enti di ricerca che fanno

capo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Fino alla scadenza del sesto mese successivo alla data di insediamento dell'organo di gestione dell'Istituto, può essere prorogata la vigenza della convenzione-quadro tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare relativa alla rete GARR-B, il cui finanziamento cessa alla data medesima. Le corrispondenti risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione e gestione della rete di telecomunicazioni di cui al comma 2 ed alle spese di costituzione e funzionamento dell'Istituto.

TITOLO III

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

ART. 16.

(Disposizioni correttive degli interventi agevolativi in materia di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica e adeguamento dei tassi connessi alle operazioni di incentivi alle imprese).

1. Ai fini della gestione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,

capo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Fino alla scadenza del sesto mese successivo alla data di insediamento dell'organo di gestione **del Consorzio,** può essere prorogata la vigenza della convenzione-quadro tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare relativa alla rete GARR-B, il cui finanziamento cessa alla data medesima. Le corrispondenti risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione e gestione della rete di telecomunicazioni di cui al comma **3** ed alle spese di costituzione e funzionamento **del Consorzio di cui al comma 1, nonché del comitato di cui al comma 2.**

ART. 21.

(Consorzi per l'istruzione universitaria a distanza).

1. I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono assimilati ai consorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del loro finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al finanziamento in favore dei consorzi per l'istruzione universitaria a distanza si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il finanziamento dei consorzi interuniversitari.

TITOLO III

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Soppresso.

n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione dei benefìci, le modalità di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora più elevati di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. Gli articoli 15 e 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.

2. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli investimenti innovativi e per le spese di ricerca di cui alla citata legge n. 317 del 1991. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche già disposte, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.

ART. 17.

(Agevolazioni per il commercio elettronico e il collegamento telematico).

1. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del

ART. **22.**

(Agevolazioni per il commercio elettronico e il collegamento telematico).

1. *Identico.*

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti *de minimis*, di un credito d'imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine massimo di cinque anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.

2. Al fine di introdurre innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie con riferimento a filiere produttive del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, estensibile ad altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo del Paese, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti *de minimis*.

3. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicati i soggetti destinatari degli interventi, anche al fine di favorire forme associative tra imprese e i processi di integrazione delle stesse in relazione a particolari territori e filiere produttive, nonché le spese ammissibili, le misure delle agevolazioni, le modalità e i tempi della loro concessione ed erogazione.

4. È conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, di cui lire 80 miliardi per le finalità di cui al comma 1 e lire 30 miliardi per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. Sulle predette somme gravano gli oneri per le azioni di monitoraggio e di stimolo del mercato nell'ambito delle attività degli osservatori permanenti sul commercio elettronico e sul settore tessile-abbigliamento-calzature nel limite di lire 2 miliardi per ciascuno dei medesimi anni.

2. *Identico*.

3. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicati i soggetti destinatari degli interventi, **con priorità verso** forme associative tra imprese **mirando a favorire iniziative comuni** delle stesse in relazione a particolari territori, filiere produttive **e settori merceologici,** nonché le spese ammissibili, le misure delle agevolazioni, le modalità e i tempi della loro concessione ed erogazione.

4. *Identico*.

5. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 110 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 18.

(Società per la ricerca nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CNR costituisce una società consortile per azioni,

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Al fine di assicurare l'attività e le finalità istituzionali del Forum per la società dell'informazione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 febbraio 1999, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ART. 23.

*(**Ricerca scientifica e tecnologica** nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **il Ministro dei trasporti e della navigazione, il Mini-**

avente ad oggetto l'attività di studio, di consulenza e di ricerca di base e tecnologica nei settori del trasporto aereo, marittimo e terrestre. L'onere è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 30 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Detta società è società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Il CNR, ai fini di quanto previsto dal presente comma, si attiene alle modalità fissate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il CNR stipulano una convenzione biennale diretta a definire e coordinare, in via sperimentale, l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3. I relativi oneri sono posti a carico ed entro i limiti degli stanziamenti iscritti nel Fondo di cui all'articolo 30 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Alla società di cui al comma 1 è ammessa la partecipazione di università, consorzi interuniversitari, enti di ricerca che fanno capo ad altri Ministeri, altri soggetti pubblici e privati svolgenti attività di promozione imprenditoriale in ambito nazionale, associazioni imprenditoriali nazionali, con esclusione di soggetti esercenti attività di impresa.

2. La convenzione di cui al comma 1 può prevedere l'affidamento dello svolgimento di compiti, nell'ambito delle attività di cui al comma 3, ad università, consorzi interuniversitari ed enti di ricerca specializzati nel settore dei trasporti, nonché ad altri soggetti pubblici e privati svolgenti attività di promozione imprenditoriale in ambito nazionale e ad associazioni imprenditoriali nazionali, con esclusione dei soggetti esercenti attività di impresa.

3. La società di cui al comma 1:

3. La convenzione di cui al comma 1 ha ad oggetto, in particolare:

a) cura la ricerca scientifica e tecnologica nazionale nel settore dei trasporti;

***a)* la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nazionale nel settore dei trasporti in conformità agli indirizzi del Programma nazionale per la ricerca e agli indirizzi del piano generale dei trasporti nonché il raccordo e la promozione di programmi comuni con enti, università, organismi, istituzioni o società nazionali, stranieri o internazionali, che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica nel medesimo settore o in settori allo stesso collegati;**

b) svolge attività di raccordo e di promozione di programmi comuni con enti, università, organismi, istituzioni o società, stranieri e internazionali, che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica nel medesimo settore o in settori allo stesso collegati;

***b)* la promozione in ambito nazionale ed internazionale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 17 della presente legge, della integrazione, della diffusione e della valorizzazione dei risultati della ricerca, anche attraverso la stipulazione, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti fra i soggetti di cui al comma 1, le regioni e**

altri soggetti pubblici e privati interessati, anche esercenti attività di impresa.

c) **promuove in ambito nazionale l'integrazione, la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca dei soci, anche attraverso la stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con regioni e altri soggetti pubblici e privati interessati, anche esercenti attività di impresa, svolgendo altresì attività di coordinamento e di supervisione tecnologica.**

soppressa.

4. La società di cui al comma 1 può svolgere i compiti di cui al comma 3 anche per conto di enti di ricerca posti sotto la vigilanza di altre amministrazioni dello Stato e previa intesa con queste ultime.

Soppresso.

5. Un terzo del numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione della società di cui al comma 1, indicato nel decreto di cui al medesimo comma 1, ivi compreso il presidente, è riservato alla designazione congiunta dei Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Soppresso.

6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può destinare finanziamenti alla società per specifici progetti, a valere sul Fondo di cui all'articolo 30 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, alla società e alle sue attività si applica la normativa vigente per le società per azioni.

Soppresso.

TITOLO IV

FORMAZIONE

TITOLO IV

MONITORAGGIO DELLE AZIONI PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E LA RICERCA

ART. 19.

(Monitoraggio dell'attuazione della riforma dell'istruzione, della formazione e della ricerca).

ART. **24.**

*(Monitoraggio **delle azioni per l'**attuazione della riforma dell'istruzione, della formazione e della ricerca).*

1. Il monitoraggio delle azioni rientranti nel piano pluriennale delle attività, dei tempi e delle risorse necessari a realizzare gli obiettivi di riforma e modernizzazione

1. *Identico.*

del sistema dell'istruzione, della formazione professionale e della ricerca, ivi compresa la formazione nel settore della pubblica amministrazione, è effettuato da un comitato di coordinamento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti delle amministrazioni direttamente interessate. Semestralmente il comitato predispone un resoconto sull'andamento generale delle attività del piano e sulla corrispondenza agli obiettivi definiti.

2. Per assicurare l'integrazione degli interventi rivolti alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone un Piano straordinario triennale di formazione, che utilizza le risorse nazionali e comunitarie a ciò finalizzate e si avvale dell'apporto della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno, in coerenza con le iniziative assunte a livello territoriale nell'ambito dei programmi finanziati con risorse comunitarie.

2. *Identico*.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20.

(Norme applicative).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. **25.**

(Norme applicative).

Identico.